Audizione dell'Unione delle Camere Penali Italiane
dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati su Atto Camera 3121
"Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale"

In relazione al Disegno di legge in oggetto l'UCPI intende porre l'attenzione sull' **Art. 3 Interventi urgenti in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi ai reati commessi da minori.**

L'estensione al procedimento minorile delle disposizioni previste dall'art. 371 bis c.p.p., che disciplina le attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, mediante l'inserimento del comma 4 ter, è in parte superflua e, sotto altro aspetto, preoccupante ed eccessiva sul piano finalistico.

Infatti, anche in questa delicata materia, l'intervento dello Stato deve essere proporzionato allo scopo e tenere conto degli interessi e dei principi in gioco, una deroga potenzialmente così ampia alle competenze delle procure minorili rischia di incidere sulle effettive esigenze di tutela del minore che devono restare centrali anche laddove le indagini riguardassero i più gravi reati attribuiti alla procura nazionale.

La norma in esame prevede, infatti, che il procuratore nazionale eserciti funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali finalizzate a rendere effettivo il coordinamento delle investigazioni, in virtù dell'attività posta in essere su vasta scala territoriale da parte delle organizzazioni criminali strutturate, ormai da tempo uscita dagli stretti confini territoriali ove si sono generate le singole consorterie.

La paventata esigenza di rispondere alla crescente e preoccupante rilevanza del coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave e organizzata risulta, pertanto, già ampiamente tutelata dalla norma in esame, al netto della novella in questione, poiché trattandosi di fenomeni criminali che si traducono in fattispecie di reato c.d. a concorso necessario, prevedono già la piena operatività della procura nazionale e ciò, a più forte ragione, anche in ordine alle organizzazioni terroristiche.

Nulla impedisce, pertanto, di potere delineare, anche nel procedimento minorile, l'eventuale inserimento di un minore in un contesto criminale più ampio, anche attraverso le risultanze delle attività investigative promosse su input della Dna.

Maggiore preoccupazione desta, invece, l'estensione al singolo procedimento minorile del meccanismo di avocazione delle indagini, previsto dalla seconda parte del comma tre e dal comma quattro, poiché presuppone una mutazione genetica dell'approccio, del metodo e delle finalità prevalentemente rieducative pacificamente attribuite anche agli organi inquirenti nell'ambino del procedimento minorile. L'esigenza di avocare le indagini, in materia di criminalità organizzata, deriverebbe peraltro dall'inerzia della procura distrettuale in ordine alla quale la procura nazionale è già legittimata ad intervenire.

Dalla relazione al disegno di legge non si evince peraltro la sussistenza di organizzazioni criminali strutturate e formate esclusivamente da minorenni e ciò, per quanto sopra esposto, conferma la superfluità della novella.

L'ulteriore intervento nel testo del primo comma dell'art. 105 del d.lgs. 159/2011, secondo cui per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p., che riguardano minorenni, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, quando si tratta di procedimenti che richiedono particolari complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, potrebbe applicare temporaneamente anche alle procure minorili magistrati appartenenti alla Dnaa oppure alle Dda o ad altre procure circondariali, rappresenta una c.d. norma manifesto, tanto sterile quanto potenzialmente nocivo, poiché alla sostanziale inefficacia si aggiunge il rischio di contaminare il metodo operativo delle procure minorili prevalentemente finalizzato, si ribadisce, ad una funzione rieducativa poiché diretto ad una platea di individui giovanissimi, e tale da mettere in discussione l'esistenza stessa di un rito e di una magistratura appositamente ed esclusivamente dedicati al procedimento minorile.

Tale prospettazione trova piena conferma, sul piano sistematico, nei limiti alla connessione specificamente previsti dall'art. 14 c.p.p., secondo cui tale meccanismo processuale finalizzato alla riunione dei procedimenti e alla contestuale individuazione dell'autorità giudiziaria competente, sia requirente e sia giudicante, non opera fra procedimenti relativi a imputati maggiorenni e minorenni e neppure tra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando lo stesso imputato era maggiorenne.

In sostanza, la novella in esame prevede una forma di compenetrazione espressamente rifiutata dal nostro sistema processual-penalistico, che finirebbe per negare l'essenza e l'esistenza del processo minorile.

Sarebbe sistematicamente più coerente con le finalità prospettate nella relazione, ma ugualmente errato nel merito, eliminare i limiti previsti dall'art. 14 del codice di rito.

L'inefficacia dell'intervento proposto all'art. 105 citato deriva palesemente dal fatto che, in materia di criminalità organizzata, trattandosi, secondo la casistica, di ipotesi di reato a concorso necessario comunque collocate in un più ampio contesto di criminalità organizzata, le indagini sono condotte da pubblici ministeri già dotati di specifiche competenze e professionalità in quanto in servizio presso le procure distrettuali. Sarebbe persino controproducente per la qualità e l'efficacia delle indagini medesime attribuirne sostanzialmente la direzione alle procure minorili, seppur con l'ausilio di magistrati provenienti dalla Dnaa, dalle Dda o dalle procure circondariali.

Roma, 13 ottobre 2026

La Giunta UCPI